



Comune di Chieti

(III Settore – Servizio Politiche Ambientali)

DETERMINAZIONE N° **717**

Reg.  Settore Prot. n° **61**

17 AGO. 2021

del **12.08.2021**

OGGETTO: Procedura di caratterizzazione ambientale ai sensi art. 55, c. 13, L.R.A. n. 45/07 e Titolo V – Parte IV D.lgs. n. 152/06, propedeutica all’ampliamento dell’opificio industriale sito nel sito produttivo attivo di proprietà della ditta Poliprint Innovative srl, in Chieti Scalo alla Via Mammarella n. 1. Approvazione **esame risultato Caratterizzazione Ambientale e AdR ex art. 242 del d. lgs n. 152/06.**

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l’art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell’abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l’art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall’art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l’altro, ha stabilito: [... *“Fino all’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale.”*];

Visto l’art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che assegna definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l’art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Visto l’art. 55, comma 13, della L.R.A. n. 45/07 il quale prevede che prima del rilascio di un titolo autorizzativo a costruire su un’area utilizzata per attività produttive, industriali o artigianali, il Comune deve imporre, a carico del richiedente, un’indagine di qualità ambientale; il comma 15 dello stesso articolo dispone che *“Per eventi avvenuti, comunque, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, inerenti i casi previsti dagli articoli 242, comma 11, e 245 dello stesso, il soggetto interessato ottempera a quanto stabilito dall’art. 242 del D.Lgs 152/2006...”*;

Visti gli atti d’ufficio da cui risulta che:

- con nota prot. 993 del 19/09/2018 lo SUAP, con riferimento alla pratica 1891 - portale 1728, ha inoltrato la richiesta di parere al servizio Urbanistica del Comune, in attuazione del DPR 160/2010 e s.m.i., per il rilascio permesso di costruire per ampliamento di un opificio industriale con realizzazione di un corpo distinto da destinare a sala mensa e magazzino da parte della ditta Poliprint Innovative SRL. La pratica è stata sospesa in attesa dell’accertamento della compatibilità ambientale dell’intervento con lo stato di contaminazione del sito mediante la procedura di caratterizzazione ambientale ex art. 55 c. 13 L.R.A. 45/07;



717

- con note PEC in data 17.09.19, acquisite da questo Settore ai n.n. 63746, 63748 e 63749 in pari data, la ditta Poliprint Innovative SRL ha trasmesso al Comune il P.d.C.A., datato 03.09.19 a firma dell'Ing. Lino Prezioso della Laci Srl, nonché il report delle indagini preliminari, datato aprile 2019 a firma del dott. Geol. Pierpaolo Marinelli. Il Report delle indagini preliminari evidenzia superamenti delle CSC per il parametro Manganese nelle acque sotterranee e sono allegati i RdP in data 07.03.2019;
- con nota prot. 18267 del 07/11/19, acquisita al prot. del Comune n. 77308 del 11/11/2019, la Provincia di Chieti ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento per l'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione, allo stato non ancora concluso;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 26/02/2020 di approvazione, con prescrizioni, del Piano della Caratterizzazione del sito in oggetto, distinto in catasto al fg. 27 con la particella n. 4270, di proprietà della soc. Poliprint Innovative srl;

Viste le note PEC acquisite dal Comune ai n. 29743, 29748, 29750 e 29751 del 06/05/2021 con le quali la Ditta ha trasmesso il documento contenente il risultato della Caratterizzazione e Analisi del Rischio sito specifica con i relativi 11 allegati;

Considerato che le attività relative alla "terre e rocce da scavo" devono, per il caso di specie, essere gestite in conformità all'art. 25 del DPR n. 120/17. Dette attività confluiscono nella pratica SUAP n. 1891 portale 1728 prot. n. 6513 del 25/07/2018, separati dalla procedura di approvazione dell'A.d.R. ex art. 242 citato, la cui titolarità è in capo al SUAP ai sensi del DPR n. 160/2010 nel il rispetto dell'art. 186, commi 1-3, del d. lgs 152/06;

Vista la nota PEC prot. n. 32907 del 20/05/2021 con cui è stato trasmesso l'atto di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90 per esame risultato Caratterizzazione ambientale e approvazione AdR ex art. 242 del d. lgs n. 152/06;

Vista la nota della Provincia di Chieti, acquisita al protocollo del Comune n. 33976 del 25/05/2021, con cui è stato chiesto alla ditta Poliprint se durante l'esercizio delle attività autorizzate con D.D. del Comune n. 98 del 26/02/2020 siano state individuate le fonti e/o le origini della/e potenziale/i contaminazione/i;

Vista la nota della Poliprint acquisita dal comune al prot, n. 35589 del 01/06/2021 con cui la ditta ha riscontrato la nota della Provincia di cui al prot. del Comune n. 33976 del 25/05/2021;

Visti i pareri espressi dagli enti e, precisamente:

- parere espresso dalla Provincia di Chieti, prot. 10318 del 15.06.2021, acquisito dal Comune al n. 38621 in data 15.06.21 col quale, in sintesi, riferisce che, *limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, si aderisce al parere tecnico che l'Arta Abruzzo esprimerà;*
- parere con prescrizioni espresso dall'**Arta di Chieti**, acquisito dal Comune al n. 40931 in data 25.06.2021, come di seguito:
 1. *relativamente all'intervento edilizio l'ARTA ritiene che l'impianto possa essere realizzato a condizione che sia:*
 - *effettuata la MISE della falda tramite un idoneo sistema di barriera idraulico;*
 - *effettuato il monitoraggio annuale sulle acque sotterranee, per valutare l'andamento della contaminazione nelle diverse condizioni stagionali;*
 - *integrata la documentazione con la parte relativa alla realizzazione e costruzione delle sonde soil gas, e qualora questa sia conforme alle specifiche tecniche di L.g.n.15 SNPA/18, e necessario comunque prevedere almeno un ulteriore monitoraggio in contraddittorio.*



L'eventuale rivalutazione dell'ADR con i dati di soil gas sarà valutata a valle degli esiti del monitoraggio;

717

- predisposto un progetto di MISO per la falda;
- 2. ai fini dell'emissione del parere di competenza si specifica che il contraddittorio sulle matrici dovrà essere necessariamente eseguito prevedendo almeno un controllo per ogni anno di monitoraggio. Nel caso in cui ciò non venisse, ARTA non potrà emettere alcuna valutazione sullo stato ambientale del sito. Pertanto si resta in attesa della preventiva comunicazione per concordare le attività di controllo e convalida ai sensi dell'art. 15 della L. 132/16;
- 3. relativamente alla matrice terreni l'ARTA ha partecipato alla realizzazione dei sondaggi e acquisito i campioni che risultano tutti conformi alle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) della Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06;
- 4. relativamente alle acque sotterranee vengono individuati, tra i tre piezometri esistenti, due punti di monte (S1 e S2) e uno di valle (S3). I dati analitici acquisiti dal monitoraggio, effettuato tra agosto e novembre 2020, non possono essere validati poiché non sono stati condotti campionamenti in contraddittorio con ARTA, se pur comunicate le date dalla ditta, per l'impossibilità dei tecnici dell'Agenzia a presenziare a causa di attività precedentemente programmate. Si può osservare che i parametri Triclorometano e Cloruro di Vinile, precedentemente riscontrati solo dal laboratorio ARTA, non sono stati individuati dal laboratorio di parte neanche nelle ultime campagne di monitoraggio. Tuttavia il laboratorio incaricato riscontra il superamento delle CSC per il parametro 1.2 dicloropropano, parametro riconducibile al processo produttivo di Poliprint, nel piezometro S3, di valle, e che lo stesso parametro non presenta valori superiori alle CSC negli altri piezometri di monte, pertanto gli elementi mostrano che l'origine della contaminazione è interna al sito. Tale condizione impone, conseguentemente, la necessità che al POC (S3) sia rispettata la CSC;
- 5. riguardo i dati di soil gas, che analogamente alle acque sotterranee non sono stati analizzati in contraddittorio con ARTA, per le stesse motivazioni di cui sopra, evidenziano la presenza di numerosi composti. Le sonde soil gas non sono descritte nel documento, e pertanto la documentazione dovrà essere opportunamente integrata, inoltre dalla analisi del documento di ADR risulta che le stesse sono state spinte fino a profondità di 3,49 m da p.c. (vedi paragrafo successivo);
- 6. relativamente alla validazione AdR preliminarmente si osserva che la soggiacenza coincide con la profondità delle sonde soil gas, questo elemento solleva molti dubbi sulla rappresentatività del dato dei soil gas, poiché la parte fenestrata (ultimi 30 cm, da -3,19 a -3,49) delle sonde risulterebbe nella frangia capillare (parte insatura -3,23 m). In tale condizione le sonde non possono essere utilizzate per la presenza di vapori/acqua ed ciò comporterebbe la rivalutazione del rischio da soil gas. Qualora invece le sonde siano state realizzate a profondità di 2,5 m da p.c., il dato della profondità deve essere posto pari a tale misura, che corrisponde alla profondità in cui è stimata la sorgente e valutato il fattore di attenuazione. La procedura di ADR per le acque sotterranee individua le seguenti (cfr. tabella) CSR, da cui emerge che le stesse sono maggiori delle concentrazioni riscontrate nel sito (CRS) e che, conseguentemente, non producono un rischio sanitario. Tuttavia la presenza di valori superiori alle CSC in uscita dal sito, al POC individuabile in S3, produce un rischio ambientale per le acque sotterranee, si ritiene pertanto necessario l'attivazione di misure di MISE/MISO per contenere il plume della contaminazione in attuazione del principio di cautela (legge 04/08);

Vista la nota n. 41474 del 29/06/2021 con la quale il Comune ha dato comunicazione dell'esito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della L. 241/90 e trasmessa la documentazione e i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento;



Vista la nota della Ditta Poliprint, acquisita al Comune con prot. n. 44627 del 13/07/2021, con la quale ha riscontrato la nota del comune prot. 41474 del 29/06/2021, comunicando di non ritenere tecnicamente condivisibili le conclusioni espresse nel parere ARTA del 24/06/2021 per una serie di motivazioni e chiarimenti riportati nella stessa nota alla quale si rimanda. Anche in ordine alla presenza 1,2 Dicloropropano in falda, che l'Arta presume possa dipendere da uno sversamento anche accidentale avvenuto presso il sito, la Ditta fornisce motivazioni circa l'impossibilità attuale di tale circostanza. Tuttavia la Ditta, ribadendo le conclusioni della relazione "*Risultati delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica*", rimane disponibile ad effettuare un monitoraggio per verificarne l'andamento della falda nel tempo al fine di controllare il rispetto delle CSR calcolate per la salute dei lavoratori. La ditta Poliprint inoltre ritiene, sulla base dei risultati ottenuti dall'indagine di caratterizzazione, di non dover effettuare alcuna attività di MISE e/o MISO in quanto soggetto non responsabile della contaminazione;

717

Vista la nota del Comune n. 44973 del 14/07/2021, con la quale è stato chiesto all'ARTA di comunicare eventuali modifiche/precisazioni al parere già espresso a seguito delle controdeduzioni trasmesse dalla Ditta Poliprint in data 13/07/2021, a cui non è seguito riscontro;

Considerato che i parametri Triclorometano e Cloruro di Vinile, precedentemente riscontrati solo dal laboratorio ARTA, non sono stati individuati dal laboratorio di parte nelle ultime campagne di monitoraggio in cui è mancato il contraddittorio; che, tuttavia, il laboratorio incaricato di parte riscontra il superamento delle CSC per il parametro *1.2 dicloropropano* nel piezometro S3, di valle, parametro riconducibile al processo produttivo di Poliprint, e che lo stesso parametro non presenta valori superiori alle CSC negli altri piezometri di monte; che tale circostanza, contestata dalla Ditta, mostra che l'origine della contaminazione è interna al sito ed impone, conseguentemente, la necessità che al POC (S3) sia rispettata la CSC; che la presenza di superamento delle CSC per detto parametro al POC, individuato in S3 da Arta, produce un rischio ambientale per le acque sotterranee che impone l'attivazione di misure di MISE/MISO come principio di cautela (L.04/08); che i dati di soil gas, analogamente alle acque sotterranee non sono stati analizzati in contraddittorio con ARTA e le sonde non sono descritte nel documento (la documentazione è stata integrata dalla Ditta dopo l'espressione dei pareri delle Amm.ni coinvolte); che, ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento edilizio di ampliamento dell'opificio con lo stato di contaminazione del sito, sulla base degli attuali dati analizzati dalla CdS, l'intervento edilizio è possibile solo se la Ditta si fa carico di effettuare la MISE della falda tramite idoneo sistema di barriera idraulica e, quindi, in mancanza la compatibilità dovrà essere differita alla rivalutazione dell'ADR conseguente i nuovi monitoraggi indicati da Arta;

Rilevato che l'A.d.R. prodotta dalla Ditta Poliprint Innovative Srl sulla base dei risultati della caratterizzazione non rileva rischi sanitari ed ambientali mentre risulta il superamento delle CSC relativamente al parametro *1.2 dicloropropano* per le acque sotterranee al POC S3 (*valle idrogeologico*); che tale POC individuato da Arta è stato contestato dalla Ditta e richiede una ulteriore rivalutazione con un monitoraggio da effettuare in contraddittorio nelle diverse condizioni stagionali; che anche relativamente ai dati soil gas occorre prevedere un contraddittorio per validare la posizione delle sonde e un ulteriore monitoraggio per la validazione da parte di Arta; che, pertanto, l'incertezza dei risultati impone una rivalutazione dello stato di contaminazione del sito;

Considerata altresì la posizione prevalente espressa nei pareri durante il procedimento della CdS e acquisito l'assenso senza condizioni delle altre amministrazioni ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7, della L. n. 241/90;

Rilevato che la Caratterizzazione Ambientale si riferisce allo stabilimento industriale di proprietà della ditta Poliprint Innovative S.r.l., ubicato in via Mammarella 1 a Chieti, catastalmente al fg. N. 27 con la particella n. 4270 Categ. D1, della superficie complessiva di ha 5.080,00, nel PRG vigente del



Comune di Chieti riportato con destinazione ad "Attività Produttive" e soggetto alle prescrizioni del P.R.T. del Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti – Pescara. La superficie coperta dall'attuale costruzione è di mq 1.362,00 e quella oggetto di nuova costruzione è di mq 510,00;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

717

- **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di dare atto** che ai sensi dell'art.14-quater, comma 1, la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

- **di approvare**, con le prescrizioni indicate nel parere ARTA riportato in premessa, il risultato della Caratterizzazione Ambientale del sito industriale potenzialmente contaminato, di proprietà della ditta Poliprint Innovative srl., ubicato in Chieti Scalo alla via Mammarella, 1, catastalmente al fg. n. 27 p.lla n. 4270;

- **di dare atto** che la valutazione dello stato di contaminazione del sito è differita all'esame della nuova AdR da rielaborare a seguito delle risultanze delle attività ambientali di monitoraggio delle acque e soil gas così come indicato da Arta nel parere di cui in premessa;

- **di dare atto**, altresì, che questa Amministrazione ha ritenuto di procedere all'esame degli interessi coinvolti nel corso del procedimento della CdS decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90; che, a seguito di quanto emerso nel corso del procedimento della CdS, in mancanza dell'individuazione del Responsabile della contaminazione e stante la necessità di acquisire conferma dello stato di contaminazione del sito attraverso ulteriori indagini di monitoraggio sia delle acque sotterranee che del soil gas, da eseguirsi in contraddittorio con l'ente di controllo, non è possibile imporre alla ditta Poliprint Innovative Srl l'esecuzione di un progetto di MISO e la MISE indicati nel parere Arta del 24/06/2021, che tuttavia possono essere attivati "*sua sponte*";

- **di disporre** che la Soc. Poliprint Innovative S.r.l. provveda ad attuare quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria e in particolare:

1. effettuare il monitoraggio annuale sulle acque sotterranee, per valutare l'andamento della contaminazione nelle diverse condizioni stagionali di magra e di piena. Nelle due fasi di monitoraggio dovrà essere acquisito almeno un controllo di Arta per la validazione;
2. prevedere almeno un ulteriore monitoraggio dei soil gas, conformemente alle specifiche tecniche di L.g. n. 15 SNPA/18 in contraddittorio con Arta;
3. effettuare eventuale rivalutazione dell'ADR con i dati di soil gas a valle degli esiti del monitoraggio;
4. effettuare preventiva comunicazione ad Arta per concordare le attività di controllo e convalida ai sensi dell'art. 15 della L. 132/16;

- **di dare atto** che ai fini della compatibilità dell'intervento edilizio proposto con l'eventuale stato di contaminazione dell'area, ai sensi ex art. 55, c. 13, LRA n. 45/07, il N.O. è sospeso in attesa di della rielaborazione dell'AdR col risultato del nuovo monitoraggio prescritto ovvero nel caso in cui la Ditta intendesse "*sua sponte*" realizzare un sistema di MISE della falda tramite idoneo sistema di barrieramento idraulico, giusto parere Arta, questa Amministrazione procedente si riserva di comunicare il N.O. stesso all'acquisizione della comunicazione preventiva agli enti dell'intervento attivato unitamente alla trasmissione dei relativi elaborati tecnici esplicativi. In tal caso l'intervento




edilizio, da approvare con la separata procedura SUAP, dovrà garantire la non interferenza con un eventuale progetto di MISO e, in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure di protezione in conformità alle norme di sicurezza previste dalla legislazione inerente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs n. 81/08;

717

- **di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico di questo ente, né riduzione di entrate, essendo l'adempimento avviato ad iniziativa diretta della soc. Poliprint Innovative Srl;
- **di disporre** la registrazione della presente determinazione nell'apposito protocollo del III Settore e la conseguente trasmissione alla Segreteria Generale per quanto di competenza;
- **di demandare** all'Arta e alla Provincia di Chieti ogni controllo ai sensi dell'art. 248 del d.lgs 152/06;
- **di notificare** la presente determinazione alla soc. Poliprint Innovative Srl tramite l'indirizzo PEC *poliprint@pec.poliprint.net*;
- **di trasmettere** copia della presente alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Pescara (art. 2, lett. b, n. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c.1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Resp.le del Procedimento
(Dott. Giovanni Ghianni)



Il Dirigente del III Settore
(Arch. Valeriano Mergioti)



SEGRETERIA GENERAL
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 117 del 17 AGO. 2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg.15 consecutivi: dal 17 al 31 agosto 2021.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 17 agosto 2021

Istruttore Incaricato
Valeria Salerni

